



CITTA' DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
70021 Provincia di Bari

Consulta Permanente per lo Sport

Atto Costitutivo della Consulta Permanente per lo Sport del Comune di Acquaviva delle Fonti

In data 15.01.1995, con delibera numero 22, il Consiglio Comunale di Acquaviva delle Fonti (BA), approvava l'Atto Costitutivo della Consulta Permanente per lo Sport così come previsto dall'art. 35 dello Statuto dell'Ente. Esprimevano parere favorevole i Consiglieri Comunali: Santamaria Vito Antonio, Bruno Felice, Laforenza Giacinto, Cordasco Giovanni, Chiarulli Giovanni, Attollino Angela, Pistilli Francesco, Ascatigno Chiara, Lucarelli Fedele, Solazzo Francesco, Volpe Plantamura, Ferrara Giovanni, Barletta Angelo, D'Ambrosio Nicola, Percoco Vito, Demarinis Felice ed il Sindaco Nettis Giuseppe.

TITOLO I° - LA CONSULTA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita dal Comune di Acquaviva delle fonti, con delibera del Consiglio Comunale n°22 in data 15. 01. 95 la Consulta comunale Permanente per lo Sport (art. 35 dello Statuto Comunale). La Consulta è organo consultivo e di collaborazione della Amministrazione Comunale. Questa norma statutaria tiene conto e rispetta il Regolamento per le Consulte cittadine – Delibera comunale N° 810 del 15.6. 1994, in vigore dall'8.7.1994.

Art. 2 - Finalità

Promuovere la pratica sportiva, specialmente di base, finalizzandola al raggiungimento di un più elevato livello di salute fisica, psichica e morale (art. comma p . dello Statuto comunale).

Art. 3 - Compiti

Formulare proposte suggerimenti e pareri agli organi di governo degli organi di governo dell'Ente locale e collaborare alle iniziative da essi assunte, nonché, più in generale, all'attività dell'Amministrazione in materia riguardante lo sport.

TITOLO II° - ORGANI E COMPITI

Art. 4 - Organi

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea
- L'Ufficio di Presidenza (5 membri)

Art. 5 - L'Assemblea

Entrano a far parte dell'Assemblea le Associazioni Sportive che risultano iscritte da almeno 6 mesi nel registro delle associazioni (art. dello Statuto Comunale ed Enti di promozione allo Sport riconosciuti dal CONI)

Ogni Associazione deve designare un rappresentante nell'assemblea con comunicazione scritta all'ufficio di Presidenza della Consulta. Il rinnovo dei rappresentanti può essere fatto in qualsiasi momento con la stessa procedura. Possono far parte della consulta, con esclusione di assunzioni di incarichi nell'ufficio di presidenza ma a pieno titolo in assemblea anche :

- 1-Un rappresentante Scuole Comunali.
- 2-Un rappresentante della Consulta Giovanile.
- 3-Il fiduciario Comunale CONI in carica.

Art. 6 - Compiti dell'Assemblea

L'ASSEMBLEA

- nomina il Presidente a maggioranza assoluta.
- nomina i Membri a maggioranza assoluta.
- approva o stigmatizza con motivazioni costruttive l'operato dell'ufficio di Presidenza.
- ratifica agli indirizzi di attività annuali.
- approva il Regolamento interno.
- L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno(una volta al quadrimestre)su convocazione del Presidente.

Art. 7 - L'Ufficio di PRESIDENZA

Dura in carica 4 anni. E' composto dal Presidente ,dal Vice presidente e tre membri eletti dall'Assemblea. Si riunisce ,su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due mesi.

Art. 8 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza

- Proporre annualmente un indirizzo (o piano) di attività all'Assemblea per la ratifica.
- Definire ed attuare un programma di interventi in linea con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e collaborando alle iniziative dell'Amministrazione Comunale.
- Costituire e supportare, ove opportuno, gruppi di lavoro su argomenti e obiettivi specifici.

Art. 9 - Il Presidente e i suoi compiti

- Dura in carica 4 anni e può essere rieletto.
- Viene eletto dall'Assemblea.
- Nomina il Vice Presidente tra i 4 membri eletti.
- Rappresenta la Consulta nei riguardi dell'Amministrazione Comunale e di altri istituti.
- Dirige l'attività dell'ufficio di Presidenza, dando attuazione alle delibere dell'Ufficio di Presidenza.
- Convoca le riunioni dell' Ufficio di Presidenza e di Assemblea.
- Presiede le riunioni dell' Ufficio di Presidenza che può delegare al Vice Presidente o ad altri membri.
- Presiede le riunioni di Assemblea, che può essere affidata ad altri su indicazione di 1/3 dei presenti.

TITOLO III*-OPERATIVITA'

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa.
- su richiesta di 3 membri dell'Ufficio di Presidenza.
- su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.
- L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente:
- almeno 1 volta ogni due mesi.
- ogni volta che lo ritiene necessario.

-su richiesta di 3 membri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Sindaco e l'Assessore allo Sport possono convocare il Presidente e l' Ufficio di Presidenza ogni qualvolta lo ritengono opportuno.

Art. 11 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei Componenti d'Assemblea; in seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida con 1/3.

Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se sono presenti almeno 3 componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza sono approvate a maggioranza assoluta dai presenti.

A parità di voti, in entrambi gli organismi, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

L'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza possono, col voto favorevole della maggioranza dei presenti, formulare interrogazioni ed interpellanze alla Giunta Municipale che dovrà rispondere entro 30 giorni.

Art. 12 - Sede

La sede della Consulta è il Palazzo Comunale (Assessore allo Sport), nei cui locali si svolgono le riunioni degli organi della Consulta.

L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal competente organo comunale.

Art. 13 - Mezzi

Con riferimento all'art. 6 del Regolamento Consulte Cittadine, la Consulta, per il suo funzionamento amministrativo e per le attività inerenti i suoi fini istituzionali, si avvarrà del supporto e della collaborazione del Personale dell'Assessorato allo Sport o altro dallo stesso Assessorato indicato, sempre preventivamente richiesto ed autorizzato dall'Amministrazione. Risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività della Consulta dovranno essere richieste tramite l'Assessorato allo Sport, tenuto conto dei tempi tecnici di messa a disposizione, secondo quanto previsto dalla prassi vigente.

Art. 14 - Regolamento interno

Per una migliore e più efficace operatività, la Consulta può darsi un proprio regolamento interno, integrativo della presente norma, non in contrasto con i principi dello stesso.

Deve essere proposto dall'ufficio di Presidenza ed approvato dall'assemblea.

Art. 15 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera previo parere dell'Assemblea della Consulta.

La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto con deliberazione approvata con voto di 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. 16 - Prima Riunione

La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport.

